



**Comune di Toffia**  
PROVINCIA DI RIETI

**DELIBERA N° 42 DEL 27.10.2016**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALLO STUDIO LEGALE DAVOLI**

L'anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di ottobre, alle ore 10,30 e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

**ALL'APPELLO RISULTANO:**

| <i>Componenti</i>       | <i>Qualifica</i> | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>OLIVETI EMILIANO</b> | SINDACO          | X               |                |
| <b>PEZZOTTI DANILO</b>  | Vice SINDACO     |                 | x              |
| <b>ZACCHIA ANTONIO</b>  | ASSESSORE        | X               |                |
|                         | TOTALE           | 2               | 1              |

Assiste il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio, il quale provvede alla relazione del presente verbale. Il Sindaco – Presidente, dott. Emiliano OLIVETI, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sentenza n. 1097 / 2015 con la quale il Tribunale di Rieti nel procedimento penale R.G. n. 60/2012 tra l'altro ha disposto la condanna di alcuni imputati al risarcimento dei danni ed alla liquidazione delle spese processuali in favore del Comune di Toffia, costituitosi parte civile;

DATO ATTO che uno degli imputati, M.R., ha proposto appello avverso la sentenza citata;

RITENUTO necessario procedere alla formalizzazione della costituzione del Comune di Toffia nel procedimento in questione per proseguire nella tutela processuale delle ragioni del Comune, parte civile nel procedimento citato;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico professionale agli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo dal momento che gli stessi hanno già rappresentato e difeso il Comune di Toffia nel procedimento penale di primo grado ed hanno diligentemente espletato l'incarico;

ACQUISITA la nota prot. n. 2615 del 27/10/2016 degli Avv.ti Liliana Farronato (Cod. fisc. FRRLN66A71H501L) e Stefano Mosillo (MSLSFN66E11H501F) con Studio sito in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

RITENUTA congrua la somma richiesta dagli avvocati a titolo di onorari professionali avuto riguardo al compenso professionale spettante per un procedimento di appello del tenore considerato;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 41 del 27 ottobre 2016 con la quale si reperivano le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'incarico da affidare;

VISTO il disciplinare d'incarico per prestazione professionale che forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs 267/00, art. 49;

Con voti unanimi favorevoli:

### **DELIBERA**

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2. Di incaricare gli degli Avv.ti Stefano Mosillo e Liliana Farronato, per la difesa dell'Ente quale persona offesa e la costituzione di parte civile nel procedimento sopra indicato.
3. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del mandato *ad litem* nei confronti degli Avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo.
4. Di approvare il disciplinare d'incarico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di dare immediata eseguibilità al presente atto in ragione dell'esigenza di garanzia dell'Ente e di tutela dell'efficacia dell'azione amministrativa.

## **Disciplinare d'incarico per prestazioni professionali (incarico legale)**

Tra il Comune di Toffia (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, sig. Mattei Ilario, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con Sede in Via Porta Maggiore n. 9, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07.12.2011;

**E**

Gli Avv.ti Liliana Farronato (Cod. fisc. FRLLN66A71H501L) e Stefano Mosillo (MSLSFN66E11H501F) con Studio sito in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1, CAP 00196;

Premesso:

- che il Comune di Toffia, parte civile nel procedimento penale n. 60/2012 concluso dalla sentenza del Trib. Rieti 1097/2015, intende costituirsi formalmente nel procedimento penale di appello avverso la suddetta sentenza, che si terrà presso la Corte di Appello di Roma, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, conferendo ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa processuale agli Avvocati Stefano Mosillo e Liliana Farronato;
- che, con delibera n. 42 del 27.10.2016, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, ad agire in giudizio per la tutela delle ragioni del Comune, demandando allo stesso la sottoscrizione del mandato *ad litem* ed al Responsabile degli Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- che, con il sopra richiamato atto deliberativo, è stato conferito, a tal fine, l'incarico legale agli Avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con Studio sito in Roma alla Via Costabella n. 26, – Cap.00195 ed approvato lo schema del presente disciplinare, impegnando la relativa e preventiva spesa.

Tanto premesso, tra le parti sopra costituite e generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. L'incarico ha ad oggetto la costituzione formale del Comune di Toffia nel procedimento penale di appello avverso la sentenza n. 1097/2015 resa dal Tribunale di Rieti;
2. Per l'attività professionale espletata nell'esecuzione del presente contratto, l'onorario dovuto al legale viene determinato nella misura di complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00), compresi rimborso forfettario, IVA e CPA.
3. Il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), comprensiva di IVA e CPA a titolo di acconto che, all'atto della definitiva liquidazione, unitamente agli ulteriori acconti successivi, verrà detratta sul maggior dovuto.
4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni eventuale atto difensionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché questo ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
10. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.  
La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Toffia li,

PER IL COMUNE  
Il Responsabile del Servizio

---

IL PROFESSIONISTA

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE  
Il Responsabile del Servizio

---

IL PROFESSIONISTA

---

#### **Informativa sulla Privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003**

Con la presente si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto di collaborazione a progetto scaturente dal contratto stipulato con questo Comune.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale ed informatizzato.
3. Il conferimento dei dati necessari al rapporto intercorrente con questo Comune è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto stesso.
4. I dati saranno comunicati ai soli soggetti istituzionali competenti in materia previdenziale e pensionistica. Nel trattamento non sono coinvolti i dati sensibili.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Toffia
6. Il responsabile del trattamento è il sig. Mattei Ilario
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma per presa visione e ritiro copia

IL PROFESSIONISTA

---

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Sig. Ivorio Mattei*  
  


SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Sig.ra Rina De Santis*  
  


Deliberazione di G.C. n. 82 del 27.10.2016

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Adolf Cantafio

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 221 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 02.11.2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Rita Di Bartolomei

---

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 02.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Adolf Cantafio

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 02.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Adolf Cantafio

#### ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione; ai sensi del 4° comma, in data 27.10.16 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. Addi' 02.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Adolf Cantafio

---

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li 02.11.2016

